



# COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

---

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 30/08/2024

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE CON GRADAZIONE SUPERIORE A 5° E DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO O METALLO NEI GIORNI VENERDÌ 30, SABATO 31 AGOSTO E DOMENICA 01 SETTEMBRE 2024 IN OCCASIONE DEL 95° GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1.**

## IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza n. 14 del 26 agosto 2024;

**Premesso che**, nei giorni di venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2024, all'interno dell'Autodromo Nazionale, situato nel Parco Reale di Monza, è in programma il 95° Gran Premio d'Italia di Formula 1 e che per tale evento si prevede un'affluenza straordinaria di persone;

**Considerato che** le manifestazioni organizzate all'interno dell'Autodromo Nazionale e nel Parco Reale di Monza, hanno inevitabilmente una ricaduta sui comuni limitrofi e confinanti ed in particolare con il Comune di Villasanta, sul territorio del quale insistono percorsi di accesso e deflusso, oltre a parcheggi e transito di navette e bus asserviti all'evento;

**Considerato** l'importante afflusso di pubblico che si verifica durante questa manifestazione;

**Rilevata** la necessità di adottare azioni improntate a scoraggiare il generalizzato fenomeno di abbandono sul territorio di contenitori di bevande, in particolare in vetro, lattine e plastica in contrasto con le vigenti norme di igiene pubblica e urbana, azioni tali che potrebbero causare di pericolo per l'incolumità delle persone;

**Preso atto** delle indicazioni emerse dalle riunioni tenute in Prefettura, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e delle riunioni operative tenute presso la Questura di Monza e della Brianza in merito alla necessità, di emanare provvedimenti tesi a fronteggiare eventuali atti di turbativa e di vandalismo a salvaguardia dell'incolumità e sicurezza collettiva;

**Dato atto** di aver recepito le indicazioni emerse nei citati tavoli tecnici e di aver preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Monza e della Brianza, durante le citate riunioni di coordinamento, la volontà di adottare il presente provvedimento, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

**Ravvisato**, pertanto, per motivi di pubblica sicurezza, di disporre e adottare provvedimenti che vietino la **vendita, la somministrazione e l'introduzione di bevande per asporto in recipienti di vetro o metallo** (lattine) in alcune zone del territorio comunale oltre che **il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche aventi gradazione superiore a 5°**, fatta eccezione la somministrazione all'interno dei locali pubblici o servite al tavolo;

**Visto** l'art. 70 della Legge Regionale n. 06/2010;

**Visto** l'art. 7- bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce le sanzioni per le violazioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze adottate dal Sindaco;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e il suo Regolamento di Esecuzione;

**Visto** l'articolo 691 del Codice Penale;

**Visto** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

- 1. Limitatamente alle attività di somministrazione alimenti e bevande presenti sul territorio comunale e nel raggio di 200 mt dai parcheggi predisposti per il Gran Premio di Formula 1 edizione 2024**, meglio identificati nelle aree di via Caravaggio, Via Sanzio (ex parcheggio Delchi Carrier), Via Cellini (parcheggi stazione FS) e Via Monza (parcheggio Rovagnati), dal giorno venerdì 30 agosto a domenica 01 settembre 2024;
- 2. L'assoluto divieto** di vendita e somministrazione di bevande per asporto contenute in recipienti di vetro o in contenitori di materiale metallico (lattine);
- 3. L'assoluto divieto** di vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5°, fatta eccezione per la somministrazione all'interno dei locali e al tavolo;

## **DISPONE**

**La revoca** dell'Ordinanza n. 14 del 26 agosto 2024;

Che le violazioni alle disposizioni contenute nel presente atto, qualora non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

L'invio della presente ordinanza, già prioritariamente condivisa, al Sig. Prefetto della Provincia di Monza e Brianza per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

La pubblicazione del presente Provvedimento mediante affissione all' Albo Pretorio Informatico del Comune di Villasanta e sul sito internet istituzionale;

L'invio dello stesso a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale per quanto di rispettiva competenza.

### **COMUNICA CHE**

Il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.  
Recapiti 039.23754.280 mail [poliziale@comune.villasanta.mb.it](mailto:poliziale@comune.villasanta.mb.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034) ovvero, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Monza e della Brianza entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco  
Lorenzo Galli  
Documento firmato digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:  
LORENZO GALLI in data 30/08/2024